

TESTIMONIANZA – TESTIMONIANZA INDIRETTA – DIVIETO PER GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA – DEROGABILITÀ - CONDIZIONI.

La Prima Sezione della Corte di cassazione ha affermato che l'ufficiale di p.g. che riceva le dichiarazioni da una persona in imminente pericolo di vita (nella specie, all'interno di un'ambulanza), successivamente deceduta, può essere chiamato a deporre *de relato* solo se si è limitato a raccogliere in modo estemporaneo ed informale quanto riferito dal dichiarante; mentre, se ha proceduto alla formale verbalizzazione delle dichiarazioni, queste ultime non potranno formare oggetto di testimonianza indiretta, salva la possibilità di acquisire il verbale al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., per la sopravvenuta impossibilità di ripetizione.

Sez. I, Pres. Siotto, Rel. Magi, sent. n. 25295, 27 febbraio 2014 C.c, dep. 13 giugno 2014, P.M. Gialanella (concl. parz diff.).